

DELIBERA N. 74/25/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DEL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208
– PROGRAMMA “LA VITA IN DIRETTA” ANDATO IN ONDA
IL 15 MAGGIO 2025**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 luglio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito Testo Unico) e, in particolare, l'art. 35;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA l'istanza del 10 giugno 2025 (prot. n. 143538) con cui l'avv. Angelo Morreale, in qualità di difensore della sig.ra Philona Etienne Eustache, ha chiesto all'Autorità di ordinare alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito RAI) la rettifica del “*contenuto del servizio dal titolo “Milano, le parole della madre del 15enne che ha ucciso un'amica di famiglia” mandato in onda il 15 maggio 2025 dalla trasmissione “La Vita in Diretta”*”. In particolare, l'istante ha rilevato che il servizio in questione “*oltre ad offrire una ricostruzione dei fatti inesatta [...], contrariamente al vero [...] anticipa che l'inviato Ercole Rocchetti avrebbe raccolto le dichiarazioni della Signora Philona Etienne Eustache.*”. Al riguardo, l'istante dichiara che la sig.ra Etienne Eustache non ha rilasciato alcuna dichiarazione all'inviato della RAI e che la sua voce “*è stata illegittimamente acquisita e artatamente montata dopo le domande.*”; a sostegno di tali dichiarazioni, l'avv. Morreale adduce che non è dell'inviato Rocchetti la voce che pone alcune domande alla sua cliente. Pertanto, lo stesso sostiene che il servizio del programma “*La Vita in Diretta*” è “*fondato su “un'affermazione di fatti non conformi al vero” (art. 35 c.2 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208) che ha causato la lesione dei diritti della Signora Etienne Eustache, e in particolare di quelli all'immagine e alla reputazione [...]*”, rappresentando la sua cliente come “*una madre sprovveduta e incauta, che in un*

momento così delicato [...] risponde alle domande che le vengono poste dai giornalisti al citofono, con il rischio di compromettere le indagini tuttora in corso.”. In considerazione di tanto, con la comunicazione del 29 maggio 2025, è stata chiesta alla RAI, tra l’altro, la rettifica con il seguente testo: “la madre del minore di cui si è occupato il servizio andato in onda il 15 maggio 2025, non ha mai risposto alle domande, apparentemente postele dall’inviato Ettore Rocchetti al citofono, né a quelle postele da qualsiasi altro giornalista RAI, essendosi limitata soltanto a dire di essere sotto l’effetto di pastiglie e di non poter rispondere. Il servizio dal titolo “Milano, le parole della madre del 15enne che ha ucciso un’amica di famiglia” mandato in onda il 15 maggio 2025 non contiene l’intervista fatta alla madre del minore ma è frutto di un montaggio, eseguito utilizzando le dichiarazioni rese dalla stessa a terzi, mentre si trovava all’interno della propria abitazione, senza sapere di essere stata registrata”;

PRESO ATTO che il richiedente la rettifica ha comunicato all’Autorità il mancato accoglimento da parte della RAI della preventiva domanda di rettifica presentata in data 29 maggio 2025 ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico;

VISTA la nota del 20 giugno 2025 (prot. n. 154185) e il relativo allegato del 3 giugno 2025 (cfr. risposta all’istante) con la quale la società RAI, in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità (prot. n. 148059 del 13 giugno 2025), ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- *“il servizio trasmesso nell’ambito del programma “La Vita in Diretta” il 15 maggio u.s. è stato realizzato nel pieno rispetto della verità dei fatti e delle norme vigenti in materia di cronaca giudiziaria.”;*
- *“l’intervista alla sig.ra Philona Etienne Eustache è effettivamente avvenuta: il nostro inviato le ha posto alcune domande tramite citofono, alle quali la stessa ha risposto consapevolmente. A conferma di quanto rappresentato, nella sequenza video è chiaramente visibile il nostro inviato mentre è ripreso con il microfono appoggiato al citofono, elemento che dimostra, anche visivamente, come l’interessata stesse effettivamente rispondendo a domande poste nell’ambito di un’intervista.” (enfasi aggiunta);*
- *“[...] era presente anche un collega di un’altra emittente televisiva, completamente estraneo all’operato di Rai, le cui domande sono anch’esse udibili nell’audio, circostanza che può aver generato confusione circa l’identità della voce”;*
- *“[...] il servizio non è stato oggetto di alcuna manipolazione ed è stato realizzato nel rispetto dei requisiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca.”;*
- *“Le richieste avanzate sono, pertanto, da ritenersi infondate, non sussistendo, alla luce di quanto sopra rappresentato, i presupposti previsti dall’art. 35, comma 2, del TUSMAR.”;*

PRESA VISIONE del programma “La Vita in Diretta” del 15 maggio 2025 andato in onda sulla RAI e, in particolare, della parte in cui viene trasmesso il servizio “Milano, le parole della madre del 15enne che ha ucciso un’amica di famiglia”. Nell’ambito del servizio si è dato spazio alla notizia di cronaca relativa all’omicidio della sig.ra Teresa Meneghetti e, per quanto qui di interesse, vengono mandate in onda le immagini

dell'inviato della RAI Ercole Rocchetti che si trova di fronte all'abitazione della sig.ra Philona Etienne Eustache - madre del ragazzo indagato nel procedimento penale per omicidio della citata sig.ra Meneghetti – e sembra interloquire, attraverso il citofono dell'abitazione, con quest'ultima che fornisce risposte alle domande che le vengono poste;

CONSIDERATO che presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto, e che esula da tale ambito ogni altra valutazione e ogni commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, non rileva l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l'oggettivo divario tra la notizia resa (nella fattispecie, la circostanza che l'istante ha risposto a delle domande dell'inviato RAI attraverso il citofono della sua abitazione) e la realtà, quale sostenuta dall'istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

CONSIDERATO, infatti, in merito al contenuto della richiesta di rettifica in questione, che l'intervista della sig.ra Philona Etienne Eustache attraverso il citofono della sua abitazione non è stata in alcun modo contraddetta dalla stessa; la sig.ra si è unicamente limitata a negare parte delle dichiarazioni da lei rese e diffuse nell'ambito del servizio in questione, sostenendo che la sua voce sarebbe stata *“illegittimamente acquisita e artatamente montata dopo le domande”* e, dunque, le dichiarazioni sarebbero state *“frutto di un montaggio”*;

RITENUTO che, sebbene la fattispecie in esame presenti alcuni elementi dubbi e poco chiari sulle modalità di svolgimento dell'intervista, gli stessi tuttavia non sono sufficienti a giustificare un intervento dell'Autorità ai sensi dell'art. 35 del Testo Unico, in assenza di suffragate prove contrarie sulla mancata corrispondenza tra l'esposizione dei fatti, contenuta nel servizio mandato effettivamente in onda, ed il realmente accaduto;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, che, nel caso di specie, non ricorrono, allo stato, i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 35 del Testo Unico;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella